

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

**IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge n. 38/2021, ad iniziativa ad iniziativa dei consiglieri Rossi, Antonini, Marcozzi, Latini, Ciccioi, Marinelli, Bilò, concernente: «Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano», nel testo approvato dalla I Commissione in data 10 giugno 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.162 dell'11 giugno 2021;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Matteo Ricci e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 25 giugno 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 25 giugno 2021;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**  
**AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 38/2021, ad iniziativa dei consiglieri Rossi, Antonini, Marcozzi, Latini, Ciccioi, Marinelli, Bilò, concernente: «Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano», nel testo approvato dalla I Commissione in data 10 giugno 2021 e trasmesso con nota assunta al protocollo n.83 del 11 giugno 2021;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1,2,3,4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Gianfranco Alleruzzo e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 25 giugno 2021;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 25 giugno 2021;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Gianfranco Alleruzzo

## SCHEDA ATN

## ANALISI TECNICO NORMATIVA

P.D.L. 38/2021 – ISTITUZIONE DELL'ITINERARIO EBRAICO-MARCHIGIANO

ELEMENTI DI  
ANALISI

## CONTENUTI

**Analisi della  
compatibilità  
dell'intervento con  
l'ordinamento  
dell'Unione Europea  
e con l'ordinamento  
internazionale**

L'intervento legislativo appare compatibile con l'ordinamento europeo ed internazionale, in materia di valorizzazione dei beni culturali.

In particolare con:

- il Trattato di Lisbona che attribuisce grande importanza alla cultura: nel preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) si fa esplicito riferimento alla volontà di ispirarsi «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa». Tra gli obiettivi prioritari dell'UE, come specificato nel Trattato, figura l'impegno a rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e [a vigilare] sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo» (articolo 3 del TUE). L'articolo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che, nel settore della cultura, l'Unione ha competenze «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri», per far rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale», incoraggiare la cooperazione tra Stati membri, integrare l'azione di questi nel «miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei», ed attribuire all'Unione Europea la competenza a sostenere l'azione degli Stati membri nei settori della cultura, del turismo, dell'istruzione, della formazione professionale, della gioventù e dello sport, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- il Programma Europa creativa (2021-2027) che si propone di rafforzare l'identità e i valori europei mediante la sensibilizzazione culturale, l'educazione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione;
- la Nuova agenda europea (del 22 maggio 2018) per la cultura che ha come obiettivo il rafforzamento dell'identità europea attraverso il riconoscimento della diversità delle culture europee, il rafforzamento dei settori culturali e creativi europei e le loro relazioni con partner al di fuori dell'Europa; prevede che attraverso la cooperazione territoriale europea e regionale si possa creare crescita, posti di lavoro, promuovendo l'Europa come destinazione, anche attraverso la creazione di itinerari culturali;
- Anno europeo del patrimonio culturale 2018 che ha registrato una rilevante partecipazione sul campo, incoraggiando la condivisione e l'apprezzamento per il patrimonio culturale europeo come risorsa condivisa;
- la Convenzione europea sul paesaggio (adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 19 luglio 2000), che, insieme alla

	<p>Nuova Agenda Europea per la cultura, prevede il rafforzamento di strategie culturali regionali e locali che coinvolgano la promozione del turismo culturale sostenibile.</p> <p>Si segnala, inoltre, che la proposta normativa è attinente alla materia dei c.d. Itinerari culturali del Consiglio d'Europa; attualmente sono circa 40 i percorsi culturali, riconosciuti mediante una certificazione rilasciata dal Consiglio d'Europa, finalizzati a promuovere la cultura, la storia e la memoria europee condivise, con riferimento anche ad alcuni valori fondamentali promossi dal Consiglio d'Europa quali la democrazia, i diritti umani e gli scambi interculturali nel quadro del turismo culturale.</p> <p>Gli itinerari culturali del Consiglio d'Europa non si traducono necessariamente in un percorso fisico da compiere a piedi e possono anche essere composti da un insieme di elementi culturali interessati all'itinerario, quali musei, comuni o enti locali raggruppati in un'unica associazione ombrello.</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</b></p>	<p>La proposta appare compatibile con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali, nei limiti della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione (promozione delle attività culturali).</p>
<p><b>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</b></p>	<p>La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale, in particolare con quanto disposto al comma 2 e 3 dell'articolo 5, ai sensi del quale: "2. La Regione promuove la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione dell'ambiente, del paesaggio e della natura, quale sistema su cui convergono azioni umane e processi naturali, assumendoli quali beni strategici per le generazioni future. 3. Promuove le attività culturali, salvaguarda e valorizza il patrimonio storico, artistico e archeologico, favorendone la conservazione, la conoscenza, l'utilizzazione e la fruizione pubblica".</p>
<p><b>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti</b></p>	<p>La proposta incide sulla legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali), in particolare sugli artt. 7 (Piano regionale per i beni e le attività culturali) e 15 (Valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura), nonché sul Piano Triennale Cultura 2021/2023 ed i pertinenti programmi cofinanziati con risorse europee.</p>
<p><b>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</b></p>	<p>Si suggerisce di valutare l'opportunità di prevedere un Testo Unico in materia di beni e attività culturali, ossia uno strumento di semplificazione normativa con cui procedere alla sistemazione organica della normativa vigente e riguardante la materia della valorizzazione dei beni culturali, ovvero a prevedere all'interno del Piano Cultura una sezione dedicata agli itinerari turistico-culturali tematici da aggiungere a quelli già esistenti: l'itinerario dantesco, l'itinerario dei luoghi della cultura e dell'archeologia</p>

	<p>industriale legati alla carta fatta a mano, alla filigrana e alla tradizione cartaria (l.r. 4/2021), itinerari volti alla valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici (l.r. 5/2010), valorizzazione dei siti storici degli scontri armati combattuti sulla Linea Gotica nel 1944, delle violenze sulla popolazione e della lotta di liberazione dal nazifascismo (l.r. 16/2012), i percorsi della pace e della memoria antifascista (l.r. 15/2013), valorizzazione dei luoghi della lotta partigiana e dell'antifascismo denominati Parchi della memoria storica della Resistenza (l.r. 35/2020).</p>
<b>Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</b>	<p>Non vi sono proposte di legge all'esame del Consiglio regionale volte a perseguire le medesime finalità.</p>

## Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 38/2021 “Istituzione dell’itinerario ebraico marchigiano”, nel testo licenziato dalla I Commissione assembleare nella seduta n. 34 del 10 giugno 2021

(art. 3 ter legge regionale n. 3/2015 - art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

### **Art. 1**

#### *Finalità*

L’articolo espone la finalità della legge volta a sostenere interventi di promozione e valorizzazione dei siti storico culturali che hanno conservato la memoria storica del popolo ebraico nelle Marche.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 1 bis**

#### *Istituzione dell’itinerario*

L’articolo istituisce l’itinerario ebraico e individua, all’allegato A della legge, i Comuni che ne fanno parte. L’aggiornamento dell’elenco è demandato alla Giunta regionale che provvede sulla base delle richieste pervenute.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### **Art. 2**

#### *Interventi*

L’articolo individua la tipologia degli interventi e le iniziative che possono essere realizzate in applicazione della legge.

**Effetti finanziari:** la disposizione è attuata nei limiti delle spese autorizzate all’articolo 7.

### **Art. 2 bis**

#### *Criteri e modalità degli interventi*

L’articolo demanda alla Giunta la determinazione dei criteri nonché le modalità per l’attuazione degli interventi.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

*Soppresso*

**Art. 4**

*Comitato per l'itinerario ebraico marchigiano*

L'articolo, ai fini del coordinamento degli interventi da realizzare, istituisce il Comitato per l'itinerario ebraico marchigiano definendone la composizione e le modalità di partecipazione.

I componenti del Comitato, a vario titolo coinvolti, partecipano ai lavori a titolo gratuito.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 5**

*Soppresso*

**Art. 6**

*Disposizioni transitorie*

L'articolo contiene le disposizioni di prima applicazione della legge. In particolare vengono fissati i termini per la definizione dei criteri e modalità degli interventi previsti all'articolo 2 bis e per la costituzione del Comitato indicato al precedente articolo 4.

**Invarianza:** la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 7**  
*Disposizioni finanziarie*

L'articolo autorizza il limite massimo di spesa e la relativa copertura per l'anno 2021. A decorrere dal 2022 l'autorizzazione delle spese sono rinviate alle leggi regionali di approvazione dei rispettivi bilanci.

**Effetti finanziari:** di seguito si riporta la sintesi degli effetti finanziari.

PDL 38/2021 "Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano" _richiesta verifica disponibilità capitolo al 9/6/2021																				
SPESA PREVISTA PDL 38/2021 "Istituzione dell'itinerario ebraico marchigiano"								COPERTURA												
MISS	PROG	TIT	CAPITOLO	DESCRIZIONE	COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	MISS	PROG	CAPITOLO	DESCRIZIONE	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2021	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2022	riduzione a copertura oneri PDL	DISPONIBILITA' COMPETENZA 2023	riduzione a copertura oneri PDL	Anni successivi		
5	2	1	CNI		15.000,00	Legge di bilancio	Legge di bilancio	20	1	2200110002	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE (ART.20 L.R. 11/12/2001, n. 31)	418.456,47	-15.000,00		Legge di bilancio		Legge di bilancio	Legge di approvazione del bilancio		
					15.000,00															- 15.000,00